

# Ronde illegittime se si occupano di disagio sociale

 Chieti, 10 Luglio '10, Sabato, S. Ruffina - Anno XXXI n. 264 - [www.abruzzopress.info](http://www.abruzzopress.info) - [abruzzopress@yahoo.it](mailto:abruzzopress@yahoo.it) - Tr. Ch n. 1/81

**Agenzia ABRUZZOpress >>> Nazionale**

**Servizio Stampa** - CF 93030590694 - Tel. 0871 63210 - Fax 0871 404798 - Cell. 333. 2577547 - Dir. Resp. Marino Solfanelli

## **Ap - Commenti**

Ronde illegittime se si occupano di disagio sociale

di **David Ferrante**

Con la sentenza 24 giugno 2010, n. 226, la Corte Costituzionale ha bocciato parte del comma 40 dell'art. 3, della legge 94/2009: le ronde civiche possono segnalare alle forze dell'ordine situazioni che potrebbero arrecare danno alla sicurezza urbana ma non quelle di disagio sociale.

Il comma in questione recita: «I sindaci, previa intesa con il prefetto, possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». La sentenza della Consulta, pronunciata sui giudizi di legittimità costituzionale promossi dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, «dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 40, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (*Disposizioni in materia di sicurezza pubblica*), limitatamente alle parole "ovvero situazioni di disagio sociale"».

Secondo la Corte, le situazioni di disagio sociale rientrano negli interventi di politica sociale riconducibili alla materia dei servizi sociali di competenza legislativa regionale residuale. I sindaci, quindi, potranno continuare ad avvalersi dell'aiuto delle ronde civiche che non dovranno, però, occuparsi di disagio sociale.

Le associazioni di osservatori volontari, regolamentate dal Decreto ministro dell'Interno 8 agosto 2009, *Determinazione degli ambiti operativi delle associazioni di osservatori volontari, requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio e modalità di tenuta dei relativi elenchi*, potranno continuare a segnalare, come qualsiasi altro comune cittadino, anomalie che potrebbero ledere la sicurezza urbana e i sindaci, che ritenessero insufficienti otto corpi di polizia professionale (Polizia Municipale, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia Penitenziaria, Polizia Provinciale, Capitaneria di Porto) che controllano la sicurezza dei cittadini, potranno avvalersi della loro collaborazione.

New York:

Londra:

Milano:

**Lino Manocchia**, [Linoman98@aol.com](mailto:Linoman98@aol.com)

**Emiliana Marcuccilli**, [emilianamarcuccilli@libero.it](mailto:emilianamarcuccilli@libero.it) **Alessandra Nigro**  
[alessandra.nigro@gmail.com](mailto:alessandra.nigro@gmail.com)

**ABRUZZOpress è inviato ad autorità, enti, agenzie ed organi d'informazione regionali, nazionali, esteri**

**Articoli e notizie possono essere liberamente riprese. E' gradita la citazione della fonte**